



COMUNE DI ARCORE
(PROV. DI MONZA E DELLA BRIANZA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13/02/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 25/02/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina le entrate comunali del Comune di Arcore.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle singole leggi d'imposta, le disposizioni Regolamentari concernenti i singoli tributi comunali e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le entrate patrimoniali dell'Ente.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI E GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. Sono responsabili delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime.
2. Rientrano nell'attività di gestione delle entrate la verifica, il controllo e l'accertamento delle dichiarazioni rese e la liquidazione dei versamenti dovuti, l'irrogazione delle sanzioni per tardivo o omesso versamento della pretesa, la riscossione delle entrate.
3. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie attua le procedure di gestione delle entrate tributarie comunali nelle forme previste dalla normativa propria in materia.
4. Il funzionario responsabile delle entrate patrimoniali contesta il mancato pagamento delle somme dovute mediante comunicazione scritta.

La comunicazione verrà inoltrata al destinatario mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure mediante notifica nelle forme previste dalle leggi in materia.

La comunicazione dovrà contenere:

- a) l'individuazione del debitore;
- b) il motivo della pretesa;
- c) la somma dovuta;
- d) la eventuale irrogazione di sanzioni, quali gli interessi di mora per mancato o tardivo pagamento;
- e) l'indicazione del termine ultimo per procedere al pagamento di quanto contestato;
- f) l'individuazione delle modalità di pagamento delle somme contestate;
- g) l'indicazione, ai sensi della L. n. 241/90, del responsabile del procedimento;
- h) l'invito a fornire chiarimenti e delucidazioni indicandone il termine.

Art. 3

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, SANZIONATORIA E DI RIMBORSO.

1. Non si fa luogo all'accertamento, alla liquidazione, all'iscrizione a ruolo dei crediti, tributari o patrimoniali, dell'Ente comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento a ciascun periodo d'imposta non superi l'importo di € 12,00.
2. Non si fa luogo a rimborso qualora il credito, comprensivo di interessi, vantato dal contribuente nei confronti dell'Ente, con riferimento a ciascun periodo d'imposta non superi l'importo di € 12,00.
3. Se l'importo del credito, sia dell'Ente che del contribuente, supera il limite previsto nei precedenti punti, si fa luogo all'accertamento, alla liquidazione all'iscrizione a ruolo, alla riscossione coattiva e al rimborso.
4. Se il termine di versamento delle entrate comunali scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 4

RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA.

1. Sono ripetibili le spese derivanti dalle comunicazioni di contestazione delle violazioni commesse, siano esse tributarie o non tributarie.
2. La somma a titolo di rimborso spese deve essere indicata nell'atto di contestazione.
3. L'ammontare della somma ripetibile a titolo di rimborso spese per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno è pari all'importo della tassa per l'affrancatura postale pro-tempore.
4. L'ammontare della somma ripetibile a titolo di rimborso spese per le notifiche effettuate dai messi comunali delle altre Amministrazioni comunali, nelle forme previste dagli art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, è pari agli importi stabiliti dai Decreti del Ministero delle finanze per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73 e dall'art. 14 della L. n. 890/82.

Art. 4 bis

RATEIZZAZIONI

1. La rateizzazione può essere richiesta per ciascuna entrata, compresi i tributi comunali, salvo divieti specifici previsti da normative.
2. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il funzionario responsabile di ciascuna entrata (tributi comunali compresi) può disporre il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, in caso di necessità, può anche chiedere

parere preventivo alla Giunta Comunale.

4. Procedura di rateizzazione:

- a) la rateizzazione del pagamento delle entrate comprende anche eventuali sanzioni e interessi;
- b) la scadenza della prima rata deve essere versata entro 30 giorni dal provvedimento di rateizzazione;
- c) sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura indicata nell' art.6;
- d) il mancato pagamento della prima rata entro i termini indicati o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto, al netto di quanto già versato, è oggetto di riscossione coattiva;
- e) la procedura per la riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;
- f) per le somme di ammontare superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare, valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un trimestre oltre la scadenza dell'ultima rata.

5. Il presente articolo avrà efficacia dal 01.01.2020 solo per le entrate del Codice della Strada.

Art. 4 ter

**RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ESCLUSE
CDS – in vigore dal 01/01/2020 -**

1. La rateizzazione delle entrate tributarie e patrimoniali può essere richiesta all'Ente creditore, o al soggetto affidatario, dal debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative idoneamente documentate.
2. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione dovrà contenere dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione e dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito oppure la certificazione ISEE.
3. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dell'entrata comunale, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, comprensive di oneri e spese, fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo non inferiori a euro 100,00 secondo il seguente schema:
 - a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
 - c. da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
 - d. da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - e. da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
 - f. da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;

g. oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

La concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente nell'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro eventualmente concessi in precedenza.

4. Ricevuta l'istanza, l'ente creditore o il soggetto affidatario possono attivare le procedure esecutive solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

5. Procedura di rateizzazione:

a) la rateizzazione del pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali comprende oltre a eventuali sanzioni ed interessi anche i costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, che sono posti a carico del debitore, così determinati:

- una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

b) le rate mensili scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione;

c) sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura indicata nell'art. 6;

d) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione;

e) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà economica di cui al punto 1, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza di cui alla lett.d);

f) la procedura per la riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;

g) per le somme di ammontare superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare,

valida per tutto il periodo di rateizzazione e aumentata di almeno un trimestre oltre la scadenza dell'ultima rata;

6. Qualora la richiesta di rateizzazione riguardi avvisi di accertamento di tributi per i quali è ammessa la "definizione agevolata" delle sanzioni con riduzione ad 1/3, la somma totale da rateizzare comprende le sanzioni piene, oltre agli ulteriori interessi e spese indicate al punto 5, giusto disposto degli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 per il quale la riduzione ad 1/3 trova applicazione se l'intero importo è pagato entro il termine per la proposizione del ricorso, decorso il quale il beneficio decade automaticamente.

Art. 4 quater

SOSPENSIONE, DIFFERIMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Con deliberazione di Consiglio Comunale i termini di versamento delle entrate comunali possono essere sospesi o differiti a seguito di particolari eventi eccezionali ed imprevedibili individuati e precisati nella medesima deliberazione, in base alla normativa vigente.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate in conformità a quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
2. Nel quadro delle facoltà riconosciute dal D. Lgs. 446/97 dall'art. 36 della legge 23/12/2000, n. 388, l'IMU e la Tassa smaltimento rifiuti sono gestite in forma diretta dal Comune di Arcore.

Art. 6

INTERESSI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale;
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti;
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 7
COMPENSAZIONE

1. Il contribuente che vanti nei confronti del Comune un credito esigibile, liquido o di pronta liquidazione, derivante dalle obbligazioni tributarie può compensarlo con i debiti passati, presenti e futuri.
2. A tal fine il contribuente presenta idonea istanza al Comune indicando la somma a credito nel rispetto del termine decadenziale.

Art. 8
POTERE DI AUTOTUTELA

1. Il Funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro: a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
d) doppia imposizione o tassazione;
e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di accertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.
3. Il provvedimento di annullamento o di rinuncia in caso di accertamento deve essere comunicato al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

CAPO II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 9
FINALITA'

1. Il presente capo disciplina gli istituti richiamati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 10
OGGETTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, o in caso di gestione in concessione al concessionario del servizio, circostanziate e specifiche istanze di interpello, relative ai tributi comunali, concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie, statali e comunali, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione delle disposizioni stesse.
2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, ma solo su questioni di diritto. Non è oggetto di interpello l'accertamento del valore delle aree fabbricabili ai fini delle imposte comunali.
3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, sulla decorrenza dei termini di decadenza, sulla interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 11
MODALITA' DELL'ISTANZA

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è indirizzata all'ufficio tributi, o al concessionario del tributo, mediante consegna presso il protocollo comunale, spedizione a mezzo del servizio postale, fax o e-mail.
2. L'istanza deve contenere:
 - a. i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale di natura tributaria sul quale sussistono condizioni di incertezza;
 - c. l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione giuridica ritenuta idonea, con l'indicazione dei riferimenti normativi
 - d. documentazione, non in possesso dell'ufficio, rilevante ai fini dell'interpello;
 - e. l'indicazione dell'indirizzo presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
 - f. la sottoscrizione del contribuente (e del suo legale rappresentante).
3. La mancanza dei dati indicati alle lettere a), b), c) ed e) determina l'inammissibilità dell'istanza stessa.
4. La mancanza dei dati indicati alle lettere d) ed f) determina la sospensione dei termini sino alla regolarizzazione.

Art. 12
MODALITA' DELLA RISPOSTA ALL'INTERPELLO

1. La risposta è notificata o spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe, il Comune, o il concessionario del tributo, risponde collettivamente, adoperando il mezzo più idoneo per ottenere una contestuale conoscenza del quesito proposto.

Art. 13
TERMINE E EFFICACIA DELLA RISPOSTA

1. La risposta, scritta e motivata, viene resa entro centoventi giorni, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
2. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non sono irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine sopracitato di centoventi giorni.
4. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di centoventi giorni, l'ufficio recupera le imposte dovute ed i relativi interessi, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 14
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria e il provvedimento amministrativo di risposta all'istanza di interpello è in capo al responsabile del procedimento individuato nel funzionario responsabile del tributo.
2. Il responsabile del procedimento verifica il contenuto della domanda e richiede chiarimenti e documenti ove ne ravvisi la necessità.

Art. 15
COMMISSIONE DI ESPERTI

1. Laddove l'interpello appaia di non facile soluzione, o che richiedano la specifica conoscenza di materie non tributarie, il responsabile del procedimento promuove apposita sessione della Commissione di esperti.
2. La Commissione è nominata dal Sindaco e composta da esperti in materie tecnico economico-giuridiche, coinvolte dall'oggetto della domanda d'interpello.
3. La Commissione si esprime sulle questioni richieste a seguito di interpello, nonché su questioni rivolte dal funzionario responsabile del tributo che potrebbero dare luogo a istanze di interpello, attraverso pareri vincolanti.
4. Le funzioni sono svolte nelle forme che assicurino l'economicità, la speditezza e la celerità dell'azione amministrativa. La Commissione nel suo seno nomina il Presidente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali relative alle entrate comunali contrastanti con quanto disposto nel presente Regolamento.
2. Le modificazioni legislative che incidono sull'applicazione della gestione comunale delle entrate proprie dell'Ente sono automaticamente acquisite.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di Legge.